

**REGOLAMENTO (CE) N. 813/2004 DEL CONSIGLIO****del 26 aprile 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94 per quanto riguarda talune misure di conservazione per le acque intorno a Malta**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in appresso trattato di adesione) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (in appresso «atto di adesione») <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 21 dell'atto di adesione, occorre modificare il regolamento (CE) n. 1626/94 del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo <sup>(3)</sup> conformemente alle direttive di cui all'allegato III dell'atto di adesione al fine di adottare le misure di conservazione necessarie per le acque intorno a Malta.

(2) Queste misure devono essere adottate prima dell'adesione per essere applicabili fin dall'adesione di Malta,

<sup>(1)</sup> GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU L 236 del 23.9.2003, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1).

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1626/94 è modificato come segue:

1) Sono inseriti i seguenti articoli:

*«Articolo 8 bis***La zona di gestione di 25 miglia intorno a Malta**

1. L'accesso dei pescherecci comunitari alle acque e alle risorse della zona che si estende fino a 25 miglia nautiche dalle linee di base intorno alle isole maltesi (in appresso: «la zona di gestione») è disciplinato come segue:

a) la pesca all'interno della zona di gestione è limitata ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m che utilizzano attrezzi diversi da quelli trainati;

b) lo sforzo complessivo di tali pescherecci, espresso in termini di capacità di pesca totale, non può superare il livello medio registrato nel 2000-2001, corrispondente a 1 950 pescherecci aventi una potenza motrice e una stazza totali di 83 000 kW e 4 035 GT rispettivamente.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), i pescherecci con reti da traino di lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri sono autorizzati a pescare in determinate zone all'interno della zona di gestione, secondo quanto specificato all'allegato V, lettera a), del presente regolamento, fatto salvo il rispetto delle condizioni seguenti:

a) la capacità di pesca totale dei pescherecci con reti da traino autorizzati a operare nella zona di gestione non supera il limite di 4 800 kW;